

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 – Oggetto del Regolamento
- Art.2 – Principi
- Art.3 – Delimitazione territoriale dei quartieri

TITOLO II - GLI ORGANI POLITICI

- Art.4 – Gli organi dei quartieri
- Capo I - Il Consiglio di quartiere**
- Art.5 – Il Consiglio di quartiere: composizione
- Art.6 – Funzioni dei Consigli di quartiere
- Art.7 – Scioglimento ordinario dei Consigli di Quartiere
- Art.8 – Scioglimento anticipato dei Consigli di Quartiere
- Art.9 – Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere
- Art.10 – Decadenza dalla carica di Consigliera o Consigliere di quartiere
- Art.11 – Dimissioni delle Consigliere e dei Consiglieri di quartiere
- Art.12 – Commissioni consiliari permanenti e speciali
- Art.13 – Convocazione del Consiglio di quartiere
- Art.14 – Sedute del Consiglio di quartiere
- Art.15 – Interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di deliberazione
- Art.16 – Verbalizzazione della seduta
- Art.17 – Riunioni congiunte dei Consigli di quartiere
- Art.18 – Deliberazioni dei Consigli di quartiere
- Capo II - Presidente del Consiglio di quartiere e Collegio di Presidenza**
- Art.19 – Presidente e Vicepresidente del Consiglio di quartiere
- Art.20 – il Collegio di Presidenza
- Capo III - Gruppo e Conferenza dei Capigruppo**
- Art.21 – Composizione dei gruppi consiliari
- Art. 21 bis – Portavoce delle opposizioni
- Art.22 – Conferenza dei Capigruppo

TITOLO III - RAPPORTI TRA GLI ORGANI POLITICI

- Art.23 – Conferenza dei presidenti
- Art.24 – La Conferenza del Decentramento
- Art.25 – Bilancio dei Quartieri
- Art.26 – Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta

TITOLO IV - LE FUNZIONI

- Art.27 – Funzioni consultive
- Art.28 – Funzioni di vigilanza
- Art.29 – Servizi di base e funzioni delegate
- Art.30 – Criteri direttivi ed indirizzi programmatici
- Art.31 – Regolamento interno

TITOLO V - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art.32 – Diritto alla partecipazione e all'informazione
- Art.33 – Proposte, istanze e petizioni
- Art.34 – Associazioni senza scopo di lucro

Art.35 – Consultazioni

TITOLO VI - IL PERSONALE

Art.36 – Il personale

Art.37 – Dirigente: competenze e gestione delle risorse finanziarie

TITOLO VII – CONCESSIONE DEGLI SPAZI DELLA SEDE CIVICA ED ALTRI LOCALI

Art.38 – Spazi della sede civica ed altri locali

Art.39 – Concessione dei locali

Art.40 – Finalità della concessione

Art.41 – Soggetti legittimati

Art.42 – Temporaneità e saltuarietà della concessione

Art.43 – Concessione gratuita locali

Art.44 – Concessione onerosa dei locali

Art.45 – Abbattimento del canone

Art.46 – Rimborsi per spese generali

Art.47 – Sospensione e revoca della concessione

Art.48 – Abrogazione di norme e disposizioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

In attuazione del Titolo IV dello Statuto, il presente regolamento disciplina il numero, la denominazione, la delimitazione, le procedure per le modifiche territoriali delle circoscrizioni di decentramento e l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 2 (Principi)

Le circoscrizioni di decentramento, in cui è diviso il territorio comunale di Firenze, sono denominate quartieri. Nell'ambito dell'unità del Comune, il Consiglio di Quartiere costituisce un'articolazione dell'Amministrazione e concorre alla formazione dei programmi e degli obiettivi dell'Ente nonché alla loro realizzazione.

Il Comune di Firenze valorizza il Consiglio di quartiere quale organismo di consultazione, di partecipazione, di esercizio delle funzioni delegate, di gestione dei servizi di base, prevedendo le necessarie risorse di personale, strumentali e finanziarie atte ad assicurarne l'autonomia organizzativa e funzionale.

Nel rispetto dei criteri direttivi e degli indirizzi programmatici, approvati dal Consiglio Comunale, il Consiglio di Quartiere è organismo di governo del territorio.

Il Comune di Firenze riconosce l'autonomia dei quartieri uniformando ai principi del decentramento e della sussidiarietà la propria azione amministrativa.

Art. 3

(Delimitazione territoriale dei quartieri)

1. Il territorio comunale è suddiviso in quartieri così denominati:

Quartiere n. 1 - Centro Storico;

Quartiere n. 2 - Campo di Marte;

Quartiere n. 3 - Gavinana - Galluzzo;

Quartiere n. 4 - Isolotto - Legnaia;

Quartiere n. 5 - Rifredi.

Il numero, la delimitazione territoriale e la denominazione dei quartieri possono essere modificati con atto adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi (2/3) delle Consiglieri e dei Consiglieri assegnati, previo parere obbligatorio dei Consigli di quartiere interessati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva e l'atto è adottato con la maggioranza assoluta delle Consiglieri e dei Consiglieri assegnati.

La modifica può essere proposta anche dal Consiglio di quartiere con atto adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO II

GLI ORGANI POLITICI

Art. 4

(Gli organi dei quartieri)

Gli organi dei quartieri sono:

il Consiglio di quartiere;

il Presidente del Consiglio di quartiere;

il Collegio di Presidenza.

CAPO I

Il Consiglio di quartiere

Art. 5

(Il Consiglio di quartiere: composizione)

1. Il Consiglio di quartiere è composto da diciannove (19) membri.
2. I Consigli di quartiere sono eletti contestualmente al Consiglio comunale con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento sull'elezione dei Consigli di quartiere.
3. La prima seduta del Consiglio di quartiere deve essere convocata entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di trenta (30) giorni dalla convocazione.
4. La prima seduta è convocata dalla o dal Presidente eletto.
In caso di mancata convocazione provvede la Sindaca o il Sindaco.
5. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio esamina la condizione di eleggibilità ed incompatibilità degli eletti.

Art. 6
(Funzioni dei Consigli di quartiere)

I Consigli di quartiere esercitano le seguenti funzioni istituzionali:

- a. convalidano gli eletti;
- b. provvedono alla elezione e alle eventuali nomine e designazione di propria competenza;
- c. deliberano il regolamento interno per il proprio funzionamento di cui al successivo articolo 31;
- d. definiscono, nel rispetto dei criteri direttivi ed indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi sul territorio;
- e. partecipano alla programmazione comunale per quanto attiene all'ambito del quartiere;
- f. partecipano a definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente assegnate sui capitoli di bilancio di propria competenza e dettano gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse economiche, assegnate al quartiere, alle varie direzioni che ne hanno la responsabilità di procedura e budget;

- g. approvano le proposte di progetti concernenti opere pubbliche di competenza del quartiere;
- h. formulano proposte di provvedimenti al Consiglio Comunale ed alla Giunta;
- i. presentano mozioni, interrogazioni ed interpellanze;
- j. esprimono pareri su questioni di interesse circoscrizionale richiesti nei casi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 7
(Scioglimento ordinario dei Consigli di Quartiere)

1. Lo scioglimento per qualsiasi causa del Consiglio comunale comporta, automaticamente, lo scioglimento dei Consigli di quartiere, che continuano ad esercitare le loro funzioni fino al rinnovo.
2. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i Consigli di quartiere possono adottare solo gli atti per i quali la legge, lo Statuto o norme regolamentari prevedano termini perentori, nonché gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 8
(Scioglimento anticipato dei Consigli di Quartiere)

1. Lo scioglimento anticipato dei Consigli di quartiere avviene nei casi e con le modalità previsti dall'art. 42 dello Statuto Comunale.
2. La deliberazione di scioglimento anticipato dei Consigli di quartiere deve essere preceduta da formale diffida ad adempiere salvo nel caso di decadenza o contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio, nonché nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione e decadenza, anche a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, decesso della o del Presidente del Consiglio di quartiere.
3. Il Consiglio comunale delibera l'atto con il quale si diffida il Consiglio di quartiere a rimuovere le irregolarità, le omissioni e le violazioni entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta (30) giorni. Trascorso tale termine, qualora il Consiglio di quartiere non abbia provveduto, si procede allo scioglimento con le modalità stabilite dallo Statuto.
4. Per l'indizione delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni previste dal regolamento per l'elezione dei Consigli di quartiere.
5. Fino all'insediamento del Consiglio della o del Presidente di quartiere le funzioni dei disciolti organi dei quartieri sono esercitate da un Commissario ad acta nominato dalla Sindaca o dal Sindaco, scelto di norma tra i dirigenti del Comune.

Art. 9
(I Consiglieri di quartiere)

1. Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e in caso di surroga, dopo l'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio di quartiere. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, previste dalla legge per le Consigliere e i Consiglieri comunali, si applicano anche alle Consigliere e i Consiglieri circoscrizionali. E' inoltre causa di

- incompatibilità l'elezione in Consiglio comunale o la nomina ad Assessora o Assessore comunale.
2. Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere esercitano l'iniziativa per tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio. Ciascuna e ciascun Consigliere ha il diritto di accesso agli atti amministrativi con le stesse modalità previste per i le Consigliere e i Consiglieri Comunali dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.
 3. Alle Consigliere e ai Consiglieri di quartiere si applicano le disposizioni sulla pubblicità della propria condizione reddituale e patrimoniale, sulla situazione associativa e sulle spese elettorali, già previste per le Consigliere e i Consiglieri comunali dalla legge e dallo Statuto.

Art. 10

(Decadenza dalla carica di Consigliera o Consigliere di quartiere)

1. Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere decadono dalla carica:
 - a. per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;
 - b. a seguito di dimissioni;
 - c. dopo quattro (4) assenze consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificato motivo.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, il Consiglio di quartiere verifica la sussistenza di eventuali cause di decadenza che, se accertate, sono immediatamente contestate alla Consigliera o Consigliere interessato, la o il quale, ha dieci (10) giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o incompatibilità.
3. Qualora la Consigliera o il Consigliere non provveda a rimuovere la causa di decadenza, il Consiglio di quartiere delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla proposta di decadenza entro dieci (10) giorni dalla ricezione delle osservazioni, o dalla scadenza del termine entro cui le stesse avrebbero dovuto essere presentate. Alla Consigliera o al Consigliere dichiarati decaduti dalla carica subentra il primo dei non eletti nella sua stessa lista.
4. Le cause di decadenza possono essere rilevate anche da ogni elettore del quartiere.
5. In caso di inerzia od inadempimento del Consiglio di quartiere, provvede il Consiglio comunale.
6. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma 1 la o il Presidente del Consiglio diffida la Consigliera o il Consigliere, a presentare le cause giustificative e se questi non provvede e l'assenza persiste per ulteriori due (2) sedute consecutive il Consiglio la o lo dichiara decaduta o decaduto.
7. Le Consigliere e i Consiglieri di quartiere sono sospesi dalla carica nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente per i Consiglieri comunali.

Art. 11

(Dimissioni delle Consigliere e dei Consiglieri di quartiere)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliera o Consigliere di quartiere sono presentate, per iscritto, alla o al Presidente e sono immediatamente assunte al protocollo del Quartiere. Le dimissioni non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
2. La surrogazione delle Consigliere e dei Consiglieri dimissionari deve avvenire entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio di quartiere provvede il Consiglio comunale.

Art. 12
(Commissioni consiliari permanenti e speciali)

1. Il Consiglio di quartiere istituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti costituite da Consigliere e Consiglieri, con funzioni consultive ed istruttorie. Le commissioni possono avvalersi di soggetti esterni con particolari competenze ed esperienze nelle materie attribuite.
2. Ciascuna Commissione consiliare è presieduta da una Consigliera o un Consigliere eletto dal Consiglio, con la stessa deliberazione viene eletta la Vice o il Vice Presidente Vicario. L'elezione della o del Presidente e della o del Vice Presidente avviene con unica votazione a scrutinio segreto. Ogni componente può esprimere una unica preferenza per una o un solo candidato. Le candidate o i candidati che ottengono più voti vengono eletti Presidente e Vice Presidente Vicario. La o il Presidente della Commissione consiliare permanente di Garanzia e Regolamento sono eletti dalle Consigliere o dai Consiglieri che facciano parte delle minoranze consiliari, la o il Vice Presidente Vicario, dalle o dai Consiglieri che facciano parte della maggioranza consiliare.
3. La o il Vice Presidente Vicario sostituisce la o il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza ad esclusione che nel Collegio di Presidenza; collabora con la o il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della commissione e in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.
4. La revoca della o del Presidente e della o del Vice Presidente Vicario delle commissioni, è deliberata con le stesse modalità previste per la loro elezione.
5. Ciascuna Consigliera o ciascun Consigliere può partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti diverse da quelle di cui è componente senza diritto di voto.
6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Alle sedute delle Commissioni possono essere chiamati a partecipare dipendenti del Comune, delle Aziende speciali, delle Istituzioni e di altri enti dipendenti dall'amministrazione. Alle sedute delle Commissioni può partecipare con diritto di parola e di replica il primo firmatario delle istanze o proposte di iniziativa popolare iscritte all'ordine del giorno.
7. I gruppi consiliari possono designare propri uditori per partecipare alle sedute delle Commissioni nelle quali non sono rappresentati, dandone comunicazione alla o al Presidente del Consiglio ed alla o al Presidente della Commissione.
8. Ciascun Consiglio di quartiere disciplina con apposito regolamento la composizione, il funzionamento, le materie di competenza delle Commissioni di lavoro permanenti, nonché il loro numero, entro il limite fissato dallo Statuto.
9. Il Consiglio di quartiere può istituire delle Commissioni speciali con compiti istruttori e propositivi per l'approfondimento di particolari questioni e problemi. La Commissione speciale si compone da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) consiglieri compreso la o il Presidente. Con la deliberazione istitutiva viene eletta o eletto la o il Presidente ed i componenti della Commissione nonché precisati compiti, criteri di svolgimento dei lavori e tempi di conclusione. La durata della Commissione non può, in ogni caso, superare i centoventi (120) giorni, prorogabile con apposita delibera per una sola volta e per un periodo analogo o inferiore. Fino al termine previsto per la conclusione dei lavori, fissato dalla delibera istitutiva o di proroga, non può essere istituita un'altra Commissione.

Art. 13
(Convocazione del Consiglio di quartiere)

1. La o il Presidente convoca il Consiglio di quartiere di propria iniziativa, oppure su richiesta della Sindaca o del Sindaco, di almeno un quinto dei Consiglieri circoscrizionali o di cento (100) elettori del quartiere entro venti (20) giorni dalla richiesta stessa. Decorso tale termine se la o il Presidente non ha adempiuto provvede la o il Vice Presidente Vicario; se anche la o il Vice Presidente Vicario non adempie provvede la Consigliera o il Consigliere anziano.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, trasmessa con strumenti informatici o mezzi telematici in grado di attestare data ed orario e l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione, almeno tre (3) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, nei quali dovrà pervenire almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.
3. Le modalità di consegna delle convocazioni del Consiglio sono disciplinate dal regolamento interno.
4. La convocazione può essere anche recapitata al domicilio eletto delle o dei Consiglieri.
5. Gli avvisi di convocazione del Consiglio sono affissi all'Albo pretorio comunale e all'Albo del centro civico, inseriti in rete civica e trasmessi alla Sindaca o al Sindaco, alla Assessora o Assessore competente e alla o al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 14
(Sedute del Consiglio di quartiere)

1. Le sedute del Consiglio di quartiere sono pubbliche e sono presiedute dalla o dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dalla o dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento della o del Presidente o della o del Vice Presidente Vicario, le sedute sono presiedute dalla Consigliera o dal Consigliere anziano.
2. Il Consiglio di quartiere si riunisce in seduta segreta nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio di quartiere si riunisce validamente in prima convocazione quando è presente almeno la maggioranza delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Qualora si faccia ricorso alla seduta in seconda convocazione per la validità della stessa è sufficiente la presenza di almeno sette (7) Consiglieri. La seduta in seconda convocazione non può svolgersi validamente prima delle ventiquattro (24) ore successive alla seduta in prima convocazione.
4. Non concorrono a determinare il numero fissato per la validità delle sedute coloro che si assentano prima della votazione, o che hanno l'obbligo di allontanarsi per conflitto di interessi o per altre ragioni.
5. Le Consigliere o i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Il Consiglio di quartiere può riunirsi, validamente, anche in luogo diverso dal centro civico.
7. Delle sedute dei Consigli di quartiere è data informazione ai cittadini.

Art. 15
(Interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di deliberazione)

1. Le Consigliere e i Consiglieri possono presentare alla o al Presidente del Consiglio di quartiere interrogazioni, mozioni e interpellanze su argomenti che interessano l'attività del quartiere e la vita della comunità.
2. Le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze proposte sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di quartiere di norma nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e sono illustrate dal primo firmatario. Possono essere svolte anche sotto forma di question time.
3. Il Consiglio di quartiere, anche su iniziativa delle Consigliere o dei Consiglieri, può presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze e proposte di deliberazioni, con le modalità e i termini previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.
4. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con i Consigli di quartiere ed a trasmettere loro tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività propositiva.

Art. 16
(Verbalizzazione della seduta)

1. Di ogni seduta la segretaria o il segretario è tenuto a redigere un verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, i nominativi delle Consigliere e dei Consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti trattati, gli atti istruiti, il numero dei voti resi su ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari, nonché il resoconto sintetico della seduta.
2. I verbali sono sottoscritti dalla o dal Presidente e dalla segretaria o segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.
3. I verbali approvati sono depositati presso la segreteria del quartiere a disposizione delle Consigliere e dei Consiglieri.

Art. 17
(Riunioni congiunte dei Consigli di quartiere)

1. Due o più Consigli di quartiere, d'intesa fra le o i Presidenti, possono riunirsi congiuntamente, sotto la presidenza della o del Presidente nella cui circoscrizione si tiene la riunione, tutte le volte che si tratti di affrontare questioni d'interesse comune.
2. Delle riunioni congiunte è redatto contestualmente apposito verbale, di norma a cura della segretaria o segretario del Consiglio la o il cui Presidente presiede la riunione ed è sottoscritto da entrambi le o i Presidenti.

Art. 18

(Deliberazioni dei Consigli di quartiere)

1. Le proposte di deliberazione dei Consigli di quartiere sono corredate dai pareri previsti dalla legge vigente.
2. Le deliberazioni adottate dai Consigli di quartiere sono pubblicate all'Albo Pretorio comunale, all'Albo del centro civico ed inserite in rete civica. Contestualmente alla pubblicazione, le deliberazioni dei Consigli di quartiere devono essere trasmesse alla Sindaca o al Sindaco ed alla o al Presidente del Consiglio comunale.
3. Le deliberazioni dei Consigli di quartiere restano affisse all'Albo Pretorio comunale ed all'Albo del centro civico per quindici (15) giorni consecutivi e diventano esecutive decorso il decimo giorno dalla data di inizio della loro pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CAPO II

(La o il Presidente del Consiglio di quartiere e Collegio di Presidenza)

Art. 19

(Presidente e Vicepresidente Vicario del Consiglio di quartiere)

1. La o il Presidente del Consiglio di quartiere è eletta o eletto nel termine e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento per l'elezione dei Consigli e Presidenti di Quartiere.
2. La o il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Quartiere, è eletta/o dal Consiglio di quartiere fra le consigliere o consiglieri di maggioranza, a maggioranza assoluta delle e dei Consiglieri assegnati, nella prima seduta successiva alle elezioni.
La o il Vice presidente Vicario coadiuva la o il Presidente e la o lo sostituisce, in caso di temporanea assenza o impedimento. La o il Presidente, la o il Vicepresidente Vicario, esercitano le funzioni previste dallo Statuto. La o il Vicepresidente Vicario svolge, altresì, le funzioni delegategli dalla o dal Presidente.
3. La o il Presidente e la o il Vicepresidente, possono essere revocati con mozione di sfiducia approvata a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo (1/3) delle Consigliere e dei Consiglieri. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre (3) giorni e non oltre dieci (10) giorni dalla sua presentazione. Essa è votata per appello nominale. Se la proposta di revoca viene approvata, il Consiglio è convocato entro dieci (10) giorni per la elezione della o del Vicepresidente Vicario che avverrà con le modalità di cui al comma 2. In caso di revoca della o del Presidente del Consiglio di Quartiere, si procede allo scioglimento del Consiglio di Quartiere ai sensi dell'art. 42 dello Statuto.
4. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche della o del Vicepresidente Vicario, le funzioni della o del Presidente vengono svolte dalla Consiglieria o dal Consigliere anziano.

Art. 20

(Il Collegio di Presidenza)

1. Il Collegio di Presidenza è organo esecutivo del Consiglio di quartiere.
2. Il Collegio di Presidenza è composto dalla o dal Presidente del Consiglio di quartiere che lo convoca e lo presiede, dalla o dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di quartiere e dalle o dai Presidenti delle Commissioni permanenti che facciano parte della maggioranza consiliare.
3. Il Collegio di Presidenza ha compiti di coordinamento e di organizzazione dell'attività di competenza del

Consiglio di quartiere e delle Commissioni, in particolare:

- a. verifica lo stato di attuazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni.
 - b. definisce gli argomenti da porre all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo per la formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio;
 - c. sottopone al Consiglio la proposta di schema di bilancio preventivo del quartiere e le relative indicazioni programmatiche;
 - d. propone al Consiglio l'adozione degli atti di indirizzo.
4. Il Collegio di Presidenza si riunisce in base ad un calendario stabilito dalla o dal Presidente del Consiglio di quartiere. Alle riunioni presenza il dirigente dell'Ufficio di quartiere o un suo delegato che ne assicura la verbalizzazione.

CAPO III
Gruppo e Conferenza dei Capigruppo

Art. 21
(Composizione dei gruppi consiliari)

1. Tutte le Consigliere e i Consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Entro tre (3) giorni dalla prima seduta, ogni Consigliera e Consigliere sono tenuti ad indicare alla o al Presidente il gruppo del quale intende far parte.
3. Ciascun gruppo comunica alla o al Presidente la propria denominazione ed il proprio Capogruppo. In caso di mancata nomina del Capogruppo è considerato tale la Consigliera o il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al gruppo stesso.
4. Le Consigliere e i Consiglieri che intendono aderire ad un altro gruppo, diverso rispetto a quello della precedente adesione, ne danno comunicazione alla o al Presidente in forma scritta, sottoscritta per accettazione dal Capogruppo cui intendono aderire.
5. La o il Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo, dispone le misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi, delle attrezzature e risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per i gruppi.

Art. 21 bis
(Portavoce delle opposizioni)

1. La o il Portavoce delle opposizioni, previsto dall'art. 43 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze, se individuato tra le Consigliere o i Consiglieri dei gruppi di minoranza o del gruppo misto, viene eletta o eletto con la maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati in prima votazione e a maggioranza dei votanti nella seconda votazione.
2. In caso di individuazione della o del Portavoce delle opposizioni, la o il Presidente del Consiglio di Quartiere, ricevuta la comunicazione di individuazione, convoca il Consiglio di Quartiere per la nomina della o del Portavoce nel rispetto dei termini fissati dall'articolo 13 del presente Regolamento. In caso di omessa convocazione, vi provvederà la Sindaca o il Sindaco, nel rispetto dei termini e delle modalità disciplinati nell'art. 13 del presente Regolamento.
3. In caso di dimissioni della o del Portavoce delle opposizioni, comunicate alla o al Presidente del Consiglio di Quartiere, si può provvedere a nuova nomina con le modalità indicate nei commi precedenti.
4. La o il Portavoce delle opposizioni ha diritto di replica alle comunicazioni della o del Presidente del Consiglio di Quartiere e può formulare e discutere in ciascuna seduta consiliare, una interrogazione a risposta immediata rivolta alla o al Presidente del Consiglio di Quartiere.

Art. 22
(Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dalla o dal Presidente del Consiglio di quartiere, che la convoca e la presiede, dalla o dal Vice Presidente Vicario e dai Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altra Consigliera o altro Consigliere appartenente al Gruppo.
2. La Conferenza concorda con la o il Presidente la programmazione del calendario delle sedute consiliari, nonché l'ordine del giorno delle sedute e le modalità di svolgimento delle stesse. In caso di mancato accordo dispone la o il Presidente.
3. La Conferenza dei Capigruppo è equiparata a tutti gli effetti alle commissioni consiliari permanenti.
4. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno un terzo dei componenti del Consiglio di quartiere.
5. La conferenza è convocata ordinariamente prima di ciascuna seduta del Consiglio. Le riunioni sono convocate con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza la o il Presidente del Consiglio di quartiere può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio di quartiere e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio sospendendo la seduta stessa.

TITOLO III

RAPPORTI TRA GLI ORGANI POLITICI

Art. 23 **(Conferenza delle o dei Presidenti)**

1. La conferenza delle o dei Presidenti è composta da tutte e/o tutti i Presidenti dei Consigli di Quartiere. E' organismo di coordinamento orizzontale e di reciproca informazione e consultazione sulle attività e sulle problematiche di interesse comune.
2. La Sindaca o il Sindaco o una sua o un suo delegato, convoca la seduta di insediamento della Conferenza, nella quale viene concordata la rotazione per lo svolgimento delle funzioni di Presidente. La Conferenza è successivamente convocata dalla o dal Presidente di turno di norma con cadenza bimestrale.
3. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte dalla Direttrice o Direttore del Decentramento o una sua o suo delegato.
4. La Conferenza può:
 - a. redigere documenti comuni da trasmettere alla Sindaca o al Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;
 - b. richiedere incontri alla Sindaca o Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Assessori su temi e problemi di interesse comune;
 - c. concertare chi partecipa alle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta nei casi previsti dal presente regolamento.

Art. 24 **(La Conferenza del Decentramento)**

1. La Conferenza del decentramento costituisce organismo di raccordo delle attività dei quartieri, nonché organo di consultazione del Consiglio Comunale, della Giunta e della Sindaca o Sindaco per tutte le questioni riguardanti il decentramento, con particolare riferimento alla programmazione dell'attività, alle risorse finanziarie e di personale assegnate ai Consigli di quartiere.
2. La composizione della Conferenza del decentramento è stabilita dal regolamento del Consiglio comunale.
3. La Conferenza del decentramento si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale.
4. Le sedute della Conferenza del decentramento sono valide con la presenza, oltre che della o del Presidente del Consiglio comunale, o di una o un Vice Presidente Vicario del Consiglio comunale, della Sindaca o Sindaco o della Assessora o Assessore delegato, di almeno tre (3) Presidenti dei Consigli di quartiere o loro delegati. Alle riunioni presenzia la o il Direttore della struttura competente per il Decentramento o un suo sostituto che ne assicura la verbalizzazione.

Art. 25 **(Bilancio dei Quartieri)**

1. La Conferenza dei Presidenti, prima della formazione dello schema di bilancio, elabora un documento indirizzato al Consiglio Comunale ed alla Giunta contenente le priorità e le richieste delle risorse necessarie per la gestione dei servizi e delle funzioni delegate per l'anno successivo.
2. La Giunta trasmette a ciascun quartiere la proposta di stanziamento previsto nello schema di bilancio. Il Collegio di Presidenza dopo aver valutato la proposta della Giunta la sottopone all'esame del Consiglio di quartiere con la ripartizione fra i servizi e le funzioni di competenza.
3. La o il Presidente del quartiere trasmette alla Giunta le eventuali osservazioni o richieste di modifiche con il programma finanziario di dettaglio proposte dal Consiglio di quartiere prima della definitiva approvazione dello schema di bilancio.

Art. 26 **(Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta)**

1. La o il Presidente del Consiglio di Quartiere, o una sua o un suo delegato, partecipa con diritto di parola alle sedute:
 - a. del Consiglio Comunale o della Giunta nei casi previsti dai rispettivi regolamenti;

- b. del Consiglio comunale e della Giunta nelle quali sono trattati argomenti riguardanti il territorio e la popolazione del Quartiere su autorizzazione della o del Presidente del Consiglio Comunale o della Sindaca o Sindaco.
2. Qualora gli argomenti trattati riguardino due o più quartieri, la Conferenza dei Presidenti o i Presidenti interessati designano la o il Presidente delegato ad intervenire.
3. Ai Presidenti dei Consigli di quartiere è trasmesso l'ordine del giorno del consiglio Comunale e della Giunta.

TITOLO IV LE FUNZIONI

Art. 27 (Funzioni consultive)

1. La o il Presidente del Consiglio comunale richiede il parere obbligatorio ai Consigli di quartiere nei casi previsti dallo Statuto.
2. La o il Presidente del Consiglio comunale e la Sindaca o il Sindaco, possono inoltre richiedere fuori dai casi previsti dal comma precedente, ai Consigli di quartiere un parere quando lo ritengono opportuno in relazione al contenuto dell'atto, non incidendo sui termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consigli di quartiere devono esprimere il parere, di cui al precedente comma 1, entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta, che in caso di motivata urgenza possono essere ridotti a otto (8). Ai Consigli di quartiere può essere concessa per una sola volta una proroga del termine di ulteriori dieci (10) giorni su richiesta motivata.
4. I pareri resi dai Consigli di quartiere costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale che in caso di difformità devono essere adeguatamente motivati. Il Consiglio comunale può prescindere dal parere dandone atto nella deliberazione quando i Consigli di quartiere non si sono pronunciati entro il termine di cui al precedente comma.
5. Oltre che alla o al Presidente del Consiglio comunale, i Consigli di quartiere trasmettono copia dei pareri alla Sindaca o Sindaco e alla Assessora o Assessore competente.

Art. 28 (Funzioni di vigilanza)

1. Ciascun Consiglio di quartiere vigila sui servizi e le attività comunali d'interesse proprio mediante:
 - a. l'acquisizione di informazioni, valutazioni ed opinioni degli utenti dei servizi interessati e degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi dirigenti, tramite colloqui, segnalazioni, sondaggi di opinioni e questionari;
 - b. la segnalazione, a cura della o del Presidente del Consiglio di quartiere, da inviare alla o al dirigente competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate.
2. In ciascun ambito territoriale, le attività di cui al comma precedente sono svolte dalle Commissioni competenti per materia.

Art. 29 (Servizi di base e funzioni delegate)

1. Il Consiglio comunale attribuisce ai Consigli di quartiere, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, la gestione dei servizi di base ed alla persona con le modalità previste dallo Statuto.
2. Il Consiglio comunale può delegare ai Consigli di quartiere funzioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma precedente.
3. Gli atti deliberativi con cui il Consiglio comunale delega ai quartieri le ulteriori funzioni devono:
 - a. specificare quali funzioni e strutture vengono delegate;
 - b. contenere direttive e criteri orientativi per l'esercizio della delega, conformemente agli indirizzi programmatici definiti nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale;
 - c. indicare le risorse finanziarie, strumentali e di personale che vengono trasferite ai quartieri nonché i tempi di attuazione della delega;

- d. indicare i provvedimenti conseguenti all'eventuale mancato adempimento delle funzioni delegate.
4. I Consigli di quartiere relazionano periodicamente in Consiglio comunale sullo stato di attuazione delle deleghe attribuite.
 5. I servizi di base e le funzioni delegate attribuite ai quartieri possono essere in qualunque momento, con adeguata motivazione, sospese o revocate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consiglieri e dei Consiglieri assegnati, previa diffida ad adempiere in caso di inerzia.
 6. I servizi di base e le funzioni delegate attribuite ai quartieri sono indicati nell'elenco allegato al presente regolamento. In caso di variazione l'elenco sarà automaticamente aggiornato senza necessità di specifica revisione del Regolamento stesso.

Art. 30
(Criteri direttivi ed indirizzi programmatici)

1. L'esercizio delle funzioni delegate e la gestione dei servizi di base da parte dei Consigli di quartiere avviene in conformità ai criteri direttivi ed indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale entro 6 (sei) mesi dal suo insediamento nel rispetto delle linee programmatiche approvate.
2. I criteri direttivi, finalizzati a definire ambito e modalità uniformi di esercizio delle deleghe e gli indirizzi programmatici, finalizzati ad assicurare una gestione dei servizi di base omogenea per livelli quali - quantitativi e diffusione sul territorio, hanno validità ed efficacia per l'intero mandato, salvo eventuali modifiche da parte del Consiglio comunale.
3. Nel rispetto dei criteri direttivi ed indirizzi programmatici i Consigli di quartiere hanno piena autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 31
(Regolamento interno)

1. Ciascun Consiglio di quartiere approva un regolamento interno in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il regolamento interno disciplina in particolare:
 - a. lo svolgimento e le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio di quartiere;
 - b. la nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni di lavoro permanenti e degli altri organi del quartiere, ai sensi del precedente art.12;
 - c. le modalità dell'uso del centro civico e degli altri locali del Consiglio di Quartiere, garantendo pieno accesso e fruibilità a tutti i cittadini.
3. La proposta di deliberazione riguardante il Regolamento interno deve essere trasmessa alla o al Presidente del Consiglio comunale che provvede ad inviarla alla Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali al fine di verificare il rispetto dello Statuto e del presente regolamento.

TITOLO V
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 32
(Diritto alla partecipazione e all'informazione)

1. I quartieri assicurano ai propri cittadini, singoli o associati, la più ampia facoltà di partecipare alle proprie attività, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. I quartieri garantiscono il più ampio diritto di informazione e di accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale sull'accesso agli atti e documenti amministrativi.
3. Tutte le direzioni del Comune di Firenze comunicano ogni informazione utile all'esercizio delle funzioni deliberative, consultive, propositive e di vigilanza.

Art. 33
(Proposte, istanze e petizioni)

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta formulata da soggetti singoli o associati rivolta al Consiglio di quartiere ed ai dirigenti per sollecitare audizioni o presentare memorie su atti da adottare o in corso di adozione. All'istanza deve essere data risposta motivata entro trenta (30) giorni dalla presentazione.
2. Cento soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono presentare per iscritto proposte di atti deliberativi o petizioni dove espongono problemi, o richiedono l'adozione di deliberazioni di competenza dei Consigli di quartiere.
3. Le istanze, le proposte e le petizioni devono essere presentate in carta libera alla segreteria della Presidenza del Consiglio di quartiere con l'indicazione dei soggetti sottoscrittori referenti.
4. Alle proposte e alle petizioni deve essere data risposta motivata entro quarantacinque (45) giorni dalla presentazione.

**Art. 34 (Associazioni
senza scopo di lucro)**

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, i Consigli di quartiere favoriscono e valorizzano le associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità sociali, culturali, sportive, ambientali ed in genere, pubbliche.

**Art. 35
(Consultazioni)**

1. Ciascun Consiglio di quartiere, sulle materie ad esso attribuite, può realizzare consultazioni popolari nelle forme e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.

**TITOLO VI
IL PERSONALE**

**Art. 36
(Il personale)**

1. Presso ciascun Consiglio di quartiere è costituito un Ufficio inquadrato nella struttura organizzativa del Comune.
2. Il personale assegnato all'Ufficio di quartiere è posto alle dipendenze di un dirigente che provvede alla sua più efficace organizzazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

**Art. 37
(Il dirigente: competenze e gestione delle risorse finanziarie)**

1. In attuazione dello Statuto comunale e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la responsabilità gestionale dell'Ufficio e dei servizi del quartiere è affidata, con provvedimento del Sindaco, ad un dirigente, sentito la o il Presidente del Consiglio di quartiere.
2. Per il conseguimento degli obiettivi assegnati il dirigente gode di autonomia nell'organizzazione degli uffici di quartiere, nella gestione delle risorse finanziarie e nell'uso dei beni strumentali assegnati al quartiere.